

# **Regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali**

## **Comune di Monte Cavallo**

### **INDICE**

#### **TITOLO I. DISCIPLINA GENERALE**

##### **CAPO I - NORME GENERALI**

[Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento](#)

[Art. 2 – Campo di applicazione. Limiti. Esclusioni](#)

[Art. 3 – Forme di gestione](#)

[Art. 4 – Rapporti con i cittadini](#)

##### **CAPO II - ENTRATE COMUNALI**

[Art. 5 – Funzionario responsabile](#)

[Art. 6 – Attività di liquidazione ed accertamento di entrate tributarie](#)

[Art. 7 – Disciplina dei controlli](#)

##### **CAPO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE**

[Art. 8 – Funzionario responsabile](#)

[Art. 9 – Accertamento delle entrate non tributarie](#)

#### **TITOLO II. ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ED ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

##### **CAPO I**

[Art. 10 – Disciplina generale](#)

[Art. 11 – Richiamo a disposizioni normative e a documenti](#)

#### **TITOLO III. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO**

##### **CAPO I**

[Art. 12 – Responsabile del procedimento](#)

[Art. 13 – Tributi oggetto dell'accertamento con adesione](#)

[Art. 14 – Definizione degli accertamenti](#)

[Art. 15 – Procedura di attivazione da parte del Responsabile del Procedimento](#)

[Art. 16 – Avvio al procedimento](#)

[Art. 17 – Contenuti dell'invito a comparire](#)

[Art. 18 – Modalità di invio dell'invito a comparire](#)

[Art. 19 – Richiesta di rinvio](#)

[Art. 20 – Mancata comparizione del contribuente](#)

[Art. 21 – Attivazione del contraddittorio con il contribuente](#)

## **CAPO II - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

[Art. 22 – Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento](#)

[Art. 23 – Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni e verifiche](#)

## **CAPO III - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

[Art. 24 – Atto di accertamento con adesione](#)

[Art. 25 – Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione](#)

[Art. 26 – Perfezionamento della definizione](#)

## **TITOLO IV. DISCIPLINA DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

[Art. 27 – Potere di esercizio dell'autotutela](#)

[Art. 28 – Funzionario responsabile a procedere al riesame](#)

[Art. 29 – Tributi oggetto del potere di autotutela](#)

[Art. 30 – Richieste di annullamento o rinuncia all'imposizione](#)

[Art. 31 – Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo](#)

[Art. 32 – Ipotesi di rinuncia all'imposizione](#)

[Art. 33 – Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo](#)

[Art. 34 – Criteri di economicità](#)

[Art. 35 – Criteri di priorità](#)

[Art. 36 – Conclusione del procedimento di riesame](#)

[Art. 37 – Adempimenti degli uffici](#)

## **TITOLO V. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

[Art. 38 – Disciplina generale](#)

[Art. 39 – Competenza](#)

## **TITOLO VI. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

[Art. 40 – Criterio generale](#)

[Art. 41 – Modalità di determinazione della sanzione](#)

[Art. 42 – Parametri per la determinazione della sanzione](#)

[Art. 43 - Gravità della violazione](#)

[Art. 44 – Comportamento dell'autore della violazione](#)

[Art. 45 – Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione](#)

[Art. 46 – Personalità del trasgressore](#)

[Art. 47 – Condizioni economico sociali dell'autore della violazione](#)

[Art. 48 – Concorso di violazioni e continuazione](#)

[Art. 49 – Ravvedimento](#)

[Art. 50 – Recidiva](#)

[Art. 51 – Potere riduttivo](#)

## **TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI**

[Art. 52 – Norme abrogate](#)

[Art. 53 – Pubblicità del regolamento e degli atti](#)

[Art. 54 – Entrata in vigore del regolamento](#)

[Art. 55 – Casi non previsti dal presente regolamento](#)

[Art. 56 – Rinvio dinamico](#)

## **TITOLO I. DISCIPLINA GENERALE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato del disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 449;
- dell'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449.

1. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste con i singoli provvedimenti.

#### **Art. 2 – Campo di applicazione. Limiti. Esclusioni.**

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, provinciali e regionali, in conformità dei principi dettati da:

- dalla Legge 08.06.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 02.02.1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
- dai D.D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

1. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici.

2. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

#### **Art. 3 – Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole entrate.

#### **Art. 4 – Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe., le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

### **CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Art. 5 – Funzionario responsabile**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario Responsabile" di ciascun tributo, designato dal Sindaco.
2. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.
  1. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

#### **Art. 6 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

#### **Art. 7 – Disciplina dei controlli**

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1<sup>o</sup> giorno dell'anno successivo.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui di riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento per la liquidazione del contributo o maggiore tributo dovuto.
3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

### **CAPO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE**

## **Art. 8 – Funzionario Responsabile.**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del Servizio" designato dal Sindaco.
2. Il "Responsabile del Servizio" è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento.
  1. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

## **Art. 9 – Accertamento delle entrate non tributarie**

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel Codice Civile ed in quello di procedura penale.

## **TITOLO II. ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ED ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

### **CAPO I**

## **Art. 10 – Disciplina generale**

1. Il presente titolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", disciplina:

- nel TITOLO III<sup>^</sup>, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 19.06.1997 n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";
- nel TITOLO IV<sup>^</sup>, l'esercizio di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

## **Art. 11 – Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa**

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 08.08.1997, emanata dal Ministero delle Finanze.
2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela, il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27.03.1992 n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze" nell'art. 2-*quater* della Legge 30.11.1994 n. 656 di conversione del Decreto Legge 30.09.1994 n. 564, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale" e del Decreto del Ministero delle Finanze 11.02.1997 n. 37.

## **TITOLO III. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

# TRIBUTARIO

## CAPO I

### Art. 12 – Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

### Art. 13 – Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tasse sulle concessioni comunali;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque.

### Art. 14 – Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 13 del presente regolamento può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 17 e 18 del presente regolamento.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
6. L'accertamento definitivo con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari.
7. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

### Art. 15 – Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto, non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita

da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;

- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
  1. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

#### **Art. 16 – Avvio al procedimento**

1. L'avvio al procedimento si ha con ala predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

#### **Art. 17 – Contenuti dell'invito a comparire**

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario.

#### **Art 18 – Modalità di invio dell'invito a comparire**

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

#### **Art. 19 – Richiesta di rinvio**

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

#### **Art. 20 – Mancata comparizione del contribuente**

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltagli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predisporre l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

#### **Art. 21 – Attivazione del contraddittorio con il contribuente**

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.



2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

- i punti di maggiore di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente;
- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
  1. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo del presente regolamento.

## **CAPO II - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

### **Art. 22 – Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento**

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 17 del presente regolamento, il contribuente, prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.
4. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

### **Art. 23 – Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche**

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del Comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio, anche telefonicamente, o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

## **CAPO III - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

### **Art. 24 – Atto di accertamento con adesione**

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, secondo le disposizioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.

## **Art. 25 – Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 14 del presente regolamento, direttamente presso la Tesoreria del Comune o tramite bollettino di conto dorrette postale intestato al Comune.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b) dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. L'ufficio tributi del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma 3, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

## **Art. 26 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'art. 25, comma 1, del presente regolamento.

## **TITOLO IV. ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

### **Art. 27 – Potere di esercizio dell'autotutela**

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

### **Art. 28 – Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela**

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b) dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 29 – Tributi oggetto del potere di autotutela**

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tasse sulle concessioni comunali;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque.

## **Art. 30 – Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti devono essere indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 28 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente, Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

## **Art. 31 – Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

## **Art. 32 – Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 31 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

## **Art. 33 – Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo**

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo o è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio e non sussistono i vizi di cui all'articolo 31 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente. Nonché quando la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo, sanzioni e accessori dovuti sia eccessiva.
2. Al fine di indirizzare le scelte del Comune in ordine all'esercizio del potere di autotutela l'ufficio legale dell'Ente stesso provvede ad indicare all'ufficio tributi, in base ai quali può essere esercitato il potere di revoca, enucleando le situazioni più a rischio con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

## **Art. 34 – Criteri di economicità**

1. Il funzionario designato a norma dell'articolo 28 del presente regolamento può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri

atti, quando l'ammontare alla pretesa tributaria sia inferiore a:

- Lire 10.000 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;
- Lire 20.000 per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ;
- Lire 20.000 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Lire 20.000 per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio delle imprese, arti e professioni;
- Lire 20.000 per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;
- Lire 10.000 per quanto attiene alle tasse sulle concessioni comunali;
- Lire 20.000 per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque.

#### **Art. 35 – Criteri di priorità**

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

#### **Art. 36 – Conclusione del procedimento di riesame**

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

#### **Art. 37 – Adempimenti degli uffici**

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso e, nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche nell'ufficio che ha emanato l'atto.

### **TITOLO V. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

#### **Art. 38 – Disciplina generale**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nel Comune di Monte Cavallo, di seguito denominato Comune.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui ai D.D.Lgs. del 18.12.1997 nn. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 39 – Competenza**

1. Competente ad irrogare le sanzioni amministrative tributarie è il Funzionario responsabile del tributo, individuato e nominato ai sensi delle singole leggi d'imposta.

### **TITOLO VI. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

#### **Art. 40 – Criterio generale**

1. In ossequio ai principi contenuti nell'articolo 7 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, nell'applicare le sanzioni amministrative tributarie, il funzionario competente deve tenere conto dei seguenti elementi:
  - a. condizione soggettiva dell'autore della violazione;
  - b. gravità della violazione.
1. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1, sono valutati in base ai parametri e coefficienti stabiliti nei successivi articoli.

#### **Art. 41 – Modalità di determinazione della sanzione**

1. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge la sanzione applicabile è determinata secondo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo.
2. La sanzione minima prevista dalla legge è aumentata di una percentuale, da applicare sulla differenza tra la sanzione massima e quella minima, determinata tenendo conto dei parametri di valutazione della specifica violazione.
3. La maggiorazione percentuale della sanzione minima, di cui al precedente comma 2, è pari al rapporto tra la somma dei coefficienti, previsti nei successivi articoli nn. 43, 44, 45, 46 e 47, attribuibili alla specifica violazione e la somma dei valori massimi dei predetti coefficienti, moltiplicando il risultato per cento.

#### **Art. 42 – Parametri per la determinazione della sanzione**

1. Sono stabiliti i seguenti parametri per la determinazione della sanzione:
  - a. gravità della violazione;
  - b. comportamento dell'autore della violazione;
  - c. opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione;
  - d. personalità del trasgressore;
  - e. condizioni economico sociali dell'autore della violazione.

#### **Art. 43 – Gravità della violazione**

1. Nel caso di omissioni o errori incidenti sull'ammontare del tributo la gravità della violazione è determinata in relazione al tributo evaso, secondo i seguenti coefficienti:
  - a. coefficiente = zero, se il tributo evaso è inferiore a Lire 1.000.000;
  - b. coefficiente = 35, se il tributo evaso è compreso tra Lire 1.000.001 e Lire 3.000.000;
  - c. coefficiente = 70, se il tributo evaso è compreso tra Lire 3.000.001 e Lire 5.000.000;
  - d. coefficiente = 100, se il tributo evaso supera Lire 5.000.001.

#### **Art. 44 – Comportamento dell'autore della violazione**

1. Il comportamento dell'autore della violazione è valutato tenendo conto della collaborazione prestata a seguito dell'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero a compilare e restituire questionari rilevanti ai fini dell'accertamento, secondo i seguenti coefficienti:
  - a. coefficiente = zero, se il trasgressore ha compilato in ogni sua parte e restituito tempestivamente i questionari, ovvero ha esibito o trasmesso tempestivamente gli atti e i documenti richiesti;
  - b. coefficiente = 50, se il trasgressore ha compilato in modo incompleto i questionari e/o li ha restituiti con ritardo non superiore a trenta giorni, ovvero ha esibito o trasmesso solo parte degli atti e documenti richiesti e/o li ha esibiti o trasmessi con ritardo non superiore a trenta giorni;
  - c. coefficiente = 100, se il trasgressore non ha restituito i questionari o li ha restituiti con ritardo superiore a trenta giorni, ovvero non ha esibito o trasmesso gli atti e i documenti richiesti o li ha esibiti o trasmessi con ritardo superiore a trenta giorni.

#### **Art. 45 – Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione**

1. La fattispecie di cui sopra è quella del ravvedimento avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 49 del presente regolamento ed è valutata secondo i seguenti coefficienti:

a. - coefficiente = 40, se il pagamento avviene nei successivi 180 giorni dal termine di cui all'art. 49, lettera a) del presente regolamento;

- coefficiente = 100, se il pagamento avviene oltre il termine di cui sopra;

b. - coefficiente = 30, se la regolarizzazione avviene nei successivi 180 giorni dai termini di cui all'art. 49, lettera b) del presente regolamento;

- coefficiente = 100, se la regolarizzazione avviene oltre i termini di cui sopra;

c. - coefficiente = 30, se la presentazione avviene nei successivi 180 giorni dai termini di cui all'art. 49, lettera c) del presente regolamento;

- coefficiente = 100, se la presentazione avviene oltre i termini di cui sopra.

#### **Art. 46 – Personalità del trasgressore**

1. La personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali, in relazione al numero delle violazioni tributarie in base alle quali è stato promosso accertamento o iscrizione nei ruoli coattivi, secondo i seguenti coefficienti:

a. coefficiente = zero, se il trasgressore non ha precedenti;

b. coefficiente = 35, se il trasgressore ha da 1 a 3 precedenti;

c. coefficiente = 70, se il trasgressore ha da 4 a 6 precedenti;

d. coefficiente = 100, se il trasgressore ha più di 6 precedenti.

1. Per il precedente accertamento o iscrizione a ruolo si intendono quelli effettuati prima dell'emissione dell'atto di contestazione delle violazioni o dell'avviso di accertamento.

#### **Art. 47 – Condizioni economico sociali dell'autore della violazione**

1. Le condizioni economico sociali dell'autore della violazione sono valutate tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente secondo i seguenti coefficienti:

a. coefficiente = zero, se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile inferiore a Lire 12.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore inferiore a Lire 150.000.000;

b. coefficiente = 35, se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile da Lire 12.000.001 a Lire 36.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore da Lire 150.000.001 a Lire 300.000.000;

c. coefficiente = 70, se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile da Lire 36.000.001 a Lire 75.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore da Lire 300.000.001 a Lire 500.000.000;

d. coefficiente = 100, se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile superiore a Lire 75.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore superiore a Lire 500.000.000.

1. Per reddito imponibile si intende quello rilevante ai fini delle imposte dirette, relativo al periodo di imposta precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.

2. Per la valutazione del patrimonio immobiliare del trasgressore si fa riferimento al valore assunto ai fini del calcolo dell'ICI.

3. Per la valutazione dei beni mobili registrati del trasgressore si fa riferimento al valore normale, come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/86.

4. La consistenza patrimoniale dell'autore della violazione è assunta con riferimento al primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.

5. Nei casi in cui il patrimonio e il reddito del trasgressore non ricadano nello stesso scaglione, previsto dal comma 1, ai fini dell'individuazione del coefficiente applicabile si considera prevalente l'elemento

patrimoniale.

6. Quando l'applicazione del parametro non risulti agevole, in ragione delle difficoltà di valutazione dei componenti patrimoniali ed economici che in alcuni casi richiedono lunghe indagini e la disponibilità dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, a discrezione del Funzionario Responsabile, il parametro può non essere introdotto o introdotto solo laddove possa poi seguire un effettivo riscontro dei predetti.

## **Art. 48 – Concorso di violazioni e continuazione**

1. Nel caso di concorso di violazioni il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:

- a. 25%, se, anche con più azioni od omissioni, compie due violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se, con una sola azione od omissione, viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;
- b. 100%, se, anche con più azioni od omissioni, compie da 3 a 5 violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se, con una sola azione od omissioni, viola da 3 a 5 disposizioni, anche relative a tributi diversi;
- c. 200%, se, anche con più azioni od omissioni, compie più di 5 violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se, con una sola azione od omissione, viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;

1. Nel caso di continuazione il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:

- a. 25%, se, anche in tempi diversi, commette due violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
- b. 100%, se, anche in tempi diversi, commette da 3 a 5 violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
- c. 200%, se, anche in tempi diversi, commette più di 5 violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;

1. Se le violazioni commesse dal trasgressore riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base è aumentata di una percentuale così determinata:

- a. 50%, se le violazioni riguardano due periodi d'imposta;
- b. 150%, se le violazioni riguardano tre periodi d'imposta;
- c. 300%, se le violazioni riguardano più di tre periodi d'imposta.

## **Art. 49 - Ravvedimento**

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 472/97 abbiano avuto formale conoscenza:

- a. nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto: ad un ottavo del minimo se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- b. nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulle determinazioni o sul pagamento del tributo: ad un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relative all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c. nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione: ad un ottavo del minimo se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

1. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorni per giorno.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'Ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi

dall'omissione o dall'errore.

4. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

#### **Art. 50 – Recidiva**

1. Nel caso di chi, nei 3 mesi precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, la sanzione è aumentata:

- a. del 15% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato un'evasione del tributo inferiore a Lire 2.000.000;
- b. del 30% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato un'evasione del tributo da Lire 2.000.000 a Lire 5.000.000;
- c. del 50% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato un'evasione del tributo superiore a Lire 5.000.000.

1. Nei casi di violazione che non incidono sull'ammontare del tributo, commesse anche nei 3 anni precedenti, la sanzione è aumentata del 25%.

#### **Art. 51 – Potere riduttivo**

1. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore a cinque volte il tributo evaso, questa è ridotta del 50% del minimo.
2. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore a tre volte il tributo evaso, questa è ridotta del 30% del minimo.
3. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo evaso, questa è ridotta del 15% del minimo.

### **TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 52 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 53 – Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.90 n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 54 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 55 – Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a. le leggi nazionali e regionali;
  - b. lo statuto comunale;
  - c. i regolamenti comunali.



## **Art. 56 – Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.